SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1365-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE CALAMANDREI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 AGOSTO 1978

Partecipazione dell'Italia alla quinta ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA)

Comunicata alla Presidenza il 16 gennaio 1979

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — L'IDA (Associazione internazionale per lo sviluppo) è stata creata nel 1960, come organismo sussidiario della BIRS (Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo) e fra i membri di essa, dei quali finora 120 su 137 ne sono entrati a far parte. Il fine istituzionale dell'IDA — come si legge nel preambolo dello Statuto — è di « accrescere l'afflusso internazionale di capitali pubblici e privati destinati alla valorizzazione delle risorse dei paesi meno sviluppati », e in particolare assistere — secondo l'articolo 1 dello Statuto stesso — i più poveri fra i paesi in via di sviluppo membri dell'Associazione fornendo loro « mezzi finanziari a condizioni più flessibili e meno onerose per la loro bilancia dei pagamenti che non quelle dei prestiti consentiti secondo le formule classiche ». L'assistenza che l'IDA fornisce è pertanto concentrata principalmente sui paesi con un reddito lordo annuo *pro capite* inferiore ai 520 dollari (in dollari 1975), condizione che si riscontra in oltre 50 dei paesi membri. I fondi provengono nella maggior parte dalle sottoscrizioni dei membri, da ricostituzioni generali assicurate dai membri più industrializzati e sviluppati, da contributi speciali dei membri più ricchi, e da trasferimenti dai guadagni netti della Banca internazionale. I termini dei prestiti e delle altre forme di finanziamenti, accordati solo a governi, consistono in periodi di dilazione di 10 anni, scadenze di 50 anni, nessun interesse, ma una spesa annua di servizio dello 0,75 per cento sulla quota esborsata di ogni credito.

Da rilevare come qualificante per la funzione dell'IDA è anche l'articolo V, sezione 6, dello Statuto, dove è stabilito: « L'Associazione e i suoi dirigenti non interverranno negli affari politici degli Stati membri, nè si lasceranno influenzare nelle loro decisioni dall'orientamento politico dello Stato membro o degli Stati membri di cui si tratti. Le loro decisioni saranno fondate esclusivamente su considerazioni economiche, e tali considerazioni economiche verranno imparzialmente pesate ai fini del conseguimento degli obiettivi enunciati nel presente accordo ».

Va notata altresì la sezione 1 *c*) dello stesso articolo V, la quale stabilisce : « L'Associazione non fornirà mezzi di finanziamento se, a suo avviso, tali mezzi possono essere forniti dal settore privato a condizioni ragionevoli per il beneficiario o potrebbero essere oggetto di un prestito del tipo di quelli fatti dalla Banca ».

Nell'anno fiscale 1978 (1° luglio 1977-30 giugno 1978) l'IDA ha erogato crediti a 42 paesi per un totale di 2.313 milioni di dollari, con un incremento di 1.005 milioni sul 1977. Di questi, la quota più elevata, nella misura di 1.340,7 milioni di dollari, è stata destinata allo sviluppo agricolo dei paesi destinatari. Quanto alle aree geografiche di destinazione, i crediti approvati dall'IDA nel 1978 sono andati nella misura più elevata all'Asia meridionale, con 1.318,9 milioni di dollari (la maggiore beneficiaria ne è stata l'India, con 951,5 milioni), poi all'Africa orientale con 397,9 milioni (di cui alla Tanzania 100,5 milioni), all'Africa occidentale con 205,9 milioni (di cui al Camerun 42,5), all'Europa, Medio Oriente e Africa del nord con 195,4 milioni (al primo posto l'Egitto con 101 milioni), all'Asia orientale e Pacifico con 139,3 milioni (al primo posto l'Indonesia con 70 milioni), e all'America Latina e Caraibi con 55,6 milioni (di cui 31,6 ad Haiti).

L'Italia fu uno dei membri della BIRS che costituirono il nucleo originario dell'IDA. Come tale il nostro paese sottoscrisse il contributo iniziale assegnatoci, alla data del 1° gennaio 1960, nella misura di 18,16 milioni di dollari. In quanto membro originario dell'Associazione, inoltre, l'Italia ha derivato dall'articolo III dello Statuto la facoltà di partecipare alle ricostituzioni generali delle risorse generali dell'IDA, da decidere sulla base di verifiche periodiche — più o meno quinquennali — della adeguatezza delle risorse stesse. L'esercizio di tale facoltà con-

sente al paese sottoscrittore di conservare dopo ogni ricostituzione, negli organismi direttivi, una quota di diritti di voto, nella stessa proporzione in cui quei diritti gli derivarono dall'ammontare del contributo originario.

A seguito della durata e flessibilità dei crediti erogati, dell'inevitabile adeguamento dei costi dei progetti finanziati, e dato il lungo periodo in cui solo è ipotizzabile il raggiungimento di una autosufficienza dell'Associazione attraverso i rientri, si è già dovuto procedere a quattro ricostituzioni. Ad esse l'Italia ha di volta in volta regolarmente aderito, con un progressivo aumento del suo contributo, che è passato dai 30 milioni di dollari della prima ricosttiuzione, ai 48,360 milioni della seconda, ai 96,720 milioni della terza, ai 181,350 milioni della quarta.

Si tratta ora, con l'approvazione di questo disegno di legge, di autorizzare la partecipazione del nostro paese ad una quinta ricostituzione, decisa dall'IDA con una risoluzione del 16 giugno 1977 per il triennio 1977-79. Per l'Italia è prevista una quota di dollari USA 295.900.000 (pari a 262 miliardi 307.952.500 lire, al cambio 886,475 secondo la quotazione FMI al 14 marzo 1977, data in cui i termini della ricostituzione vennero concordati). In ordine di entità finanziaria il contributo richiesto all'Italia si colloca all'ottavo posto, dopo quelli richiesti agli Stati Uniti (2.400 milioni di dollari), alla Germania federale (milioni 838,80), al Regno Unito (815,80), al Giappone (792), al Canada (447,90), alla Francia (413,30), all'Arabia Saudita (350).

È stato convenuto con la presidenza delle BIRS che il versamento del contributo possa essere rateato dall'Italia, sulla base del deposito di quattro promesse di pagamento di eguale ammontare, per quattro anni consecutivi a partire dal 1978. I versamenti effettivi dovrebbero nondimeno avere una rateazione più lunga, e cioè, secondo le presumibili necessità dell'IDA, nel corso di un periodo di undici anni, a cominciare sempre dal 1978.

Corrispondentemente alla possibilità di questo metodo di pagamento, il presente disegno di legge prevede all'articolo 2 che il Ministro del tesoro, valendosi per i versamenti all'IDA dell'Ufficio italiano dei cambi, gli rilasci, relativamente a ciascuna erogazione via via compiuta, speciali certificati di credito fino all'ammontare del controvalore in lire dell'importo in dollari dell'erogazione stessa. Tali certificati di credito saranno ammortizzabili in dieci anni, a decorrere dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione. Essi frutteranno l'interesse annuo dell'1 per cento, pagabile posticipatamente al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno, e saranno equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico. Il Ministro del tesoro stabilirà con suo decreto tagli e caratteristiche dei certificati, e il relativo piano di ammortamento. La corresponsione all'Ufficio italiano dei cambi degli interessi maturati tra ciascun versamento e la emissione dei relativi certificati, e la copertura di bilancio degli interessi stessi, sono regolate dall'articolo 3 e dall'articolo 4 del disegno di legge.

Ma su questo meccanismo si tornerà più avanti.

Considerando importante che la politica italiana di cooperazione allo sviluppo, fra i numerosi e molteplici canali della sua azione, possa continuare ad esplicarsi con incidenza non attenuata anche attraverso la partecipazione ai compiti svolti dall'IDA, e tenendo conto dell'attenzione rivolta dal disegno di legge all'esigenza di trovare, sia nei rapporti internazionali con la BIRS sia nell'ambito interno finanziario e di bilancio, tempi e modi atti a diluire l'onere di tale partecipazione, si ritiene di dover proporre al Senato l'approvazione del provvedimento sotto il suo sostanziale profilo.

Quanto alla formulazione normativa, la Commissione non propone modificazioni, sebbene modificazioni vengano richieste, dalla Commissione bilancio, nel suo parere (che è riportato in allegato): oltre ad una diversa redazione del primo comma dell'articolo 4 (con un lieve aggiustamento, fra l'altro, dell'onere previsto) si chiede infatti la soppressione degli articoli 2 e 3 riguardanti il descritto meccanismo di versamento dei contributi.

Un insieme di modifiche, evidentemente, non di dettaglio, di fronte alle quali peraltro la Commissione — constatando l'assenza di una qualsiasi motivazione esplicativa — ha ritenuto (anche per un più celere *iter*) di aderire interlocutoriamente al testo proposto dal Governo, facendo salva ogni ulteriore valutazione nel corso successivo della procedura, alla luce dei chiarimenti che verranno forniti all'Assembela o dalla stessa 5ª Commissione permanente o, eventualmente, dal rappresentante del Governo.

CALAMANDREI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

16 novembre 1978

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo ulteriore corso a condizione che:

a) gli articoli 2 e 3 vanno soppressi;

b) il primo comma dell'articolo 4 venga così riformulato: « All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1978 e 1979, valutato nel complessivo importo di lire 41.930.300.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 ».

CIFARELLI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla quinta ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA) della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.

Il contributo di cui al presente articolo è fissato nella misura di dollari USA 295 milioni 900.000, pari a lire 262.307.952.500, al tasso di cambio di lire 886,475 per un dollaro, quotazione del Fondo monetario alla data del 14 marzo 1977, da versare in quattro rate annuali di uguale importo a partire dal 1978.

Art. 2.

Per la corresponsione del contributo di cui all'articolo 1, il Ministro del tesoro è autorizzato a chiedere all'Ufficio italiano dei cambi il versamento, a favore dell'IDA, della valuta all'uopo necessaria ed a rilasciare all'Ufficio medesimo speciali certificati di credito fino alla concorrenza del controvalore in lire del suddetto importo di dollari USA, ripartiti in corrispondenza di ciascun versamento.

I certificati speciali di credito sono ammortizzabili in dieci anni, a decorrere dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione, e fruttano l'interesse dell'1 per cento annuo, pagabile posticipatamente al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.

Tali certificati sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono delle agevolazioni tributarie e delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno stabiliti i tagli e le caratteristiche dei certificati nonchè il relativo piano di ammortamento.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre, con separato decreto, la corresponsione dell'interesse, nella misura dell'1 per cento annuo sulle somme versate dall'Ufficio italiano dei cambi, maturato durante il periodo di tempo compreso tra la data di ciascun versamento da parte dell'Ufficio stesso e quella dell'emissione dei relativi certificati.

Art. 4.

All'onere relativo agli interessi, valutato in lire 35.459.000 per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.